CAMERA DEI DEPUTATI N. **3820-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 29 ottobre 1997

(Relatore: **LEONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 giugno 1997 (v. stampato Senato n. 2089)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3820 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

LEONI, *Relatore*.

ALLEGATO

L'idea di una Convenzione internazionale in materia di sicurezza nucleare è nata nel settembre 1991, nel clima favorevole alla cooperazione che si era venuto ad instaurare con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. Infatti, la Convenzione si prefigge di favorire il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare nei Paesi firmatari, con un implicito riferimento ad un miglioramento della situazione nei predetti Paesi.

Il testo è stato adottato nel giugno del 1994 da un'apposita Conferenza ed è stato sottoscritto da oltre cinquanta Paesi nel corso della Conferenza generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) nel settembre dello stesso anno. Entrerà in vigore all'atto del deposito del 22° strumento di ratifica da parte dei Paesi firmatari, almeno diciassette dei quali debbono avere uno o più impianti nucleari rispondenti alla Convenzione.

La Convenzione si applica solo alle centrali elettronucleari. Si è comunque convenuto, nel corso dei lavori, che questa limitazione dovrà essere superata con l'elaborazione di una nuova convenzione, in particolare per quanto attiene la gestione dei rifiuti radioattivi, non appena un documento tecnico sui relativi princìpi fondamentali verrà completato ed emesso dall'AIEA stessa. Questo intento trova riscontro nel preambolo della Convenzione.

Va sottolineato che la Convenzione non prevede strumenti di tipo coercitivo a fronte degli impegni che le parti firmatarie sottoscrivono, ma ha piuttosto un carattere incentivante. Sono infatti previste, quale strumento di verifica, riunioni periodiche alle quali le Parti stesse sono tenute a partecipare con adeguate rappresentanze. Nel corso di tali riunioni verranno esaminati i rapporti, che le Parti sono tenute a presentare, sulle misure da esse adottate per rispondere agli obblighi posti dalla Convenzione. Con questo meccanismo, detto di *peer review*, a fronte di inadeguatezze o di situazioni carenti che venissero riscontrate, potrà essere esercitata congiuntamente, da tutte le altre Parti, una pressione sul Paese interessato affinché questo ponga in essere i necessari provvedimenti migliorativi o, nel caso di impianti già esistenti e non adeguabili, pianifichi la definitiva chiusura degli impianti stessi.

La partecipazione italiana ai lavori per la definizione del testo della Convenzione sulla sicurezza nucleare è stata sempre volta a conferire agli obblighi stabiliti in essa il massimo di incisività. In ogni caso, al di là dei suoi contenuti specifici, il valore della Convenzione va soprattutto visto nel sostanziale mutamento di approccio che essa segna: sino ad oggi l'impegno per garantire la sicurezza nucleare nei propri impianti è stato considerato un affare esclusivamente interno a ciascun Paese; con la Convenzione esso diviene, invece, oggetto di un preciso obbligo internazionale, non solo sotto il profilo morale, ma anche sotto quello propriamente giuridico.

La Convenzione è costituita da 35 articoli, i quali in particolare individuano:

gli obiettivi principali, i termini e la sfera di applicazione della stessa;

il compito affidato a ciascuno Stato, consistente nello stilare una relazione annuale sulle misure adottate per soddisfare gli obblighi enunciati nella Convenzione;

i sistemi per la ricognizione degli impianti nucleari esistenti con la relativa verifica sulla loro sicurezza;

l'impegno di ciascuno Stato di stabilire un quadro legislativo e regolamentare per mettere in atto criteri di sicurezza, già previsti nel presente atto;

le misure di sicurezza, anche per la protezione radiologica;

i criteri per la scelta del luogo ove installare gli impianti nucleari, le norme per la loro progettazione, costruzione e utilizzazione.

Sono previste anche delle riunioni tra le Parti per verificare l'applicazione della Convenzione, e per salvaguardare l'eventuale riservatezza delle informazioni fornite.

Concludono l'accordo gli articoli consueti relativi alla pacifica soluzione delle controversie, alla firma, all'entrata in vigore ed alle disposizioni per eventuali emendamenti alla Convenzione, i quali, se non potranno essere adottati per consenso, saranno adottati a maggioranza dei due terzi dell'insieme delle Parti contraenti.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3820A
Lire 500